Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 256 del 30 settembre 1963

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 30 settembre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-381
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1249.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Bilotti Filiberto » . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1250.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Leso Beniamino & Figli ». . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1251.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Distribuzione Centri Montani - I.C.E.M. ». Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1252.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Vichesi Industrie Riunite Impresa Elettrica ». Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1253.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Ieronano Michele Arcangelo fu G. Battista » . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1254.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società per Applicazioni Elettriche Bozzi, Piccone-Italiano & Melchiorre » . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1255.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Marsilio Gustavo » . . . . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1256.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Azienda Elettrica Ing. Emilio Di Donato » . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1257.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Cav. L.do Antonio Altavilla » (Gestita da Mario Altavilla) . . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1258.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società in accomandita semplice « Ing. Malfassi & C. » . . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1259.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Comm. Rocco Pignataro » Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1260.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società in nome collettivo Paventi, Carlone & D'Avirro . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1261.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Elettrica " Giacobini " ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1262.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società in accomandita semplice « Officina Elettrica Marsalese » . . . . Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1263.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Di Stefano, Sireci e C. » Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1264.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica di Cusano Mutri » . . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1265.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Azienda Elettrica Ditta Gennaro D'Alessio Eredi » . . . . Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1266.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Francesco Radino & Figli » Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1267.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Cusano Nicola fu Nicola » Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1268.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Azienda Elettrica per l'Irrigazione - Dott. Giacomo Girace » . . . . Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1269.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica « Ditta G. & R. Pallante » proprietario Cav. Vito Pallante » . . . . Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1270.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società Cooperativa a responsabilità limitata « L'Elettrica » . . . . Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1271.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Barbaresi Artabano & Figli ». Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1272.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società in nome collettivo « Fratelli Meola azienda elettrica Greci » . . . . Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1273.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta G. Meana & Figli » . . . . Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1274.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Radico & Finizio » . . . . Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1275.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Memmo Luigi & C. » . . . . Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1276.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Santillo & Pennisi » . . . . Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1277.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Fratelli Miele fu Angelomaria » . . Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1278.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Impresa Elettrica Di Crescenzo Francesco » . . . . Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1279.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Elettrica Scampitella » (S.E.S.), società in nome collettivo . . . . Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1280.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Distribuzione Centri Montani I.C.E.M. » . . . . Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1281.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Azienda Elettrica - Successori Desiati Luigi » . . . . Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1282.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Ditta Bruzzi Leonardo - Concessionaria energia elettrica » . . . . Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1283.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Elettrica Busso » . . . . Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1284.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Distribuzioni Energia Elettrica - I.D.E.E. ». Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1285.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Cooperativa Luce Elettrica Andornese Società a responsabilità limitata . . . . Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1286.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Industriale Di Perna Lillo e Petraglia » . . . . Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1287.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Floreani & Maestra » . . . . . . Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1288.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Anonima Lucana di industrie elettriche », società per azioni . . . . Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1289.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Ditta Fratelli Smigliani » . . Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1290.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Eredi Colombo Tacchella » Pag. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1291.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Dott. Antonio Scuderi » Pag. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1292.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Vacchino Giuseppe » Pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1293.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Scioletti & De Palma » Pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1294.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Fratelli Camiolo fu Ignazio, Industrie Elettriche » Pag. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1295.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Ing. Federico Ambrosini fu Giuseppe » Pag. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1296.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Elettrica Industriale Barbato D'Andrea & C. » Pag. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1297.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società La Luce » . Pag. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1298.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Azienda Elettrica Di Tullio Antonio ». Pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1299.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta F.lli Costabile - Distributrice di Energia Elettrica » Pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1300.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Consoli & Saggese » . Pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1301.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Fratelli Mascia » . Pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1963, n. 1302.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Idroelettrica del Taloro - Società per Azioni » . . . Pag. 38

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1249.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Bilotti Filiberto ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione:

Ritenuto che l'« Impresa Elettrica Bilotti Filiberto », con sede in Marano Principato (Cosenza), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'« Impresa Elettrica Bilotti Filiberto », con sede in Marano Principato (Cosenza), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Impresa Elettrica Bilotti Filiberto », con sede in Marano Principato (Cosenza), dei

beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 del dcereto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 104. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1250.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Leso Beniamino & Figli ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Leso Beniamino & Figli », con sede in Boscochiesanuova (Verona), piazza Borgo n. 12, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Leso Beniamino & Figli », con sede in Boscochiesanuova (Verona), piazza Borgo n. 12, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa « Leso Beniamino & Figli », con sede in Boscochiesanuova (Verona), piazza Borgo n. 12, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *settembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 135. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1251.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Distribuzione Centri Montani - I.C.E.M. ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Distribuzione Centri Montani - I.C.E.M. », con sede in Acqui Terme (Alessandria), via Don Bosco n. 3, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Distribuzione Centri Montani - I.C.E.M. », con sede in Acqui Terme (Alessandria), via Don Bosco n. 3, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa « Distribuzione Centri Montani I.C.E.M. », con sede in Acqui Terme (Alessandria), via Don Bosco n. 3, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nello art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 105. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1252.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Vichesi Industrie Riunite Impresa Elettrica ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Vichesi Industrie Riunite Impresa Elettrica », con sede in Vico del Gargano (Foggia) rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, numero 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Vichesi Industrie Riunite Impresa Elettrica », con sede in Vico del Gargano (Foggia), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa « Vichesi Industrie Riunite Impresa Elettrica », con sede in Vico del Gargano (Foggia), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo

le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 106. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1253.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Ieronimo Michele Arcangelo fu G. Battista ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Ditta Ieronimo Michele Arcangelo fu G. Battista », con sede in Reino (Benevento), via Roma, rientra tra le imprese previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Ditta Ieronimo Michele Arcangelo fu G. Battista », con sede in Reino (Benevento), via Roma, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa « Ditta Ieronimo Michele Arcangelo fu G. Battista », con sede in Reino (Benevento), via Roma, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 107. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1254.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società per Applicazioni Elettriche Bozzi, Piccone-Italiano & Melchiorre ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Società per Applicazioni Elettriche Bozzi, Piccone-Italiano & Melchiorre », con sede in Gessopalena (Chieti), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Società per Applicazioni Elettriche Bozzi, Piccone-Italiano & Melchiorre », con sede in Gessopalena (Chieti), è trasferita all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa « Socità per Applicazioni Elettriche Bozzi, Piccone-Italiano & Melchiorre », con sede in Gessopalena (Chieti), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 108. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1255.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Marsilio Gustavo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Marsilio Gustavo », con sede in Sutrio (Udine) rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Marsilio Gustavo », con sede in Sutrio (Udine) è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa « Marsilio Gustavo » con sede in Sutrio (Udine), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 109. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1256.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Azienda Elettrica Ing. Emilio Di Donato ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Azienda Elettrica Ing. Emilio Di Donato », con sede in Ceppaloni (Benevento), piazza Roma, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Azienda Elettrica Ing. Emilio Di Donato », con sede in Ceppaloni (Benevento), piazza Roma, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa « Azienda Elettrica Ing. Emilio Di Donato », con sede in Ceppaloni (Benevento), piazza Roma, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 110. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1257.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Cav. L.do Antonio Altavilla » (Gestita da Mario Altavilla).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Cav. L.do Antonio Altavilla » (gestita da Mario Altavilla), con sede in Venticano frazione Calore (Avellino), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Cav. L.do Antonio Altavilla » (gestita da Mario Altavilla), con sede in Venticano frazione Calore (Avellino), è trasferita all'Ente Nazionale per l'energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa « Cav. L.do Antonio Altavilla » (gestita da Mario Altavilla), con sede in Venticano - frazione Calore (Avellino), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 111. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1258.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società in accomandita semplice « Ing. Malfassi & C. ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società in accomandita semplice « Ing. Malfassi & C. », con sede in Verolanuova (Brescia), via Roma n. 26, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società in accomandita semplice « Ing. Malfassi & C. », con sede in Verolanuova (Brescia), via Roma n. 26, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società in accomandita semplice « Ing. Malfassi & C. », con sede in Verolanuova (Brescia), via Roma n. 26, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le dispo sizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 112. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1259.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Comm. Rocco Pignataro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'« Impresa Elettrica Comm. Rocco Pignataro », con sede in Noicattaro (Bari), via Torino n. 19-A, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'« Impresa Elettrica Comm. Rocco Pignataro », con sede in Noicattaro (Bari), via Torino n. 19-A, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'« Impresa Elettrica Comm. Rocco Pignataro », con sede in Noicattaro (Bari), via Torino n. 19-A, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 113. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. **1260**.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società in nome collettivo Paventi, Carlone & D'Avirro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società in nome collettivo Paventi, Carlone & D'Avirro, con sede in Campodipietra (Campobasso), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società in nome collettivo Paventi, Carlone & D'Avirro, con sede in Campodipietra (Campobasso), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società in nome collettivo Paventi, Carlone & D'Avirro, con sede in Campodipietra (Campobasso), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 114. - VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. **1261**.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Elettrica " Giacobini " ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Società Elettrica "Giacobini,, », con sede in Rocca Imperiale (Cosenza), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Società Elettrica "Giacobini,, », con sede in Rocca Imperiale (Cosenza), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni dela legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa « Società Elettrica "Giacobini,, », con sede in Rocca Imperiale (Cosenza), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 115. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1262.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società in accomandita semplice « Officina Elettrica Marsalese ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società in accomandita semplice « Officina Elettrica Marsalese », con sede in Marsala (Trapani), via Lazzara Vico Officina, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società in accomandita semplice « Officina Elettrica Marsalese », con sede in Marsala (Trapani), via Lazzara Vico Officina, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni dela legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società in accomandita semplice « Officina Elettrica Marsalese », con sede in Marsala

(Trapani), via Lazzara Vico Officina, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 116. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1263.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della « Impresa Elettrica Di Stefano, Sireci e C. ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione:

Ritenuto che la « Impresa Elettrica Di Stefano, Sireci e C. », con sede in Caltavuturo (Palermo), via Buoncompagni, rientra tra le imprese previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

La « Impresa Elettrica Di Stefano, Sireci e C. », con sede in Caltavuturo (Palermo), via Buoncompagni, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Impresa Elettrica Di Stefano, Sireci e C. », con sede in Caltavuturo (Palermo), via Buoncompagni, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 117. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1264.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica di Cusano Mutri ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che la « Impresa Elettrica di Cusano Mutri », con sede in Cerreto Sannita (Benevento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

La « Impresa Elettrica di Cusano Mutri », con sede in Cerreto Sannita (Benevento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Impresa Elettrica di Cusano Mutri », con sede in Cerreto Sannita (Benevento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963 n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 118. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1265.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Azienda Elettrica Ditta Gennaro D'Alessio Eredi ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Azienda Elettrica Ditta Gennaro D'Alessio Eredi », con sede in Salerno, via Roma n. 4, esercizio in Capaccio (Salerno), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Azienda Elettrica Ditta Gennaro D'Alessio Eredi », con sede in Salerno, via Roma n. 4, esercizio in Capaccio (Salerno), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa « Azienda Elettrica Ditta

Gennaro D'Alessio Eredi », con sede in Salerno, via Roma n. 4, esercizio in Capaccio (Salerno), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 119. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. **1266**.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Francesco Radino & Figli ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Ditta Francesco Radino & Figli », con sede in Rapolla (Potenza), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Ditta Francesco Radino & Figli », con sede in Rapolla (Potenza), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa « Ditta Francesco Radino & Figli », con sede in Rapolla (Potenza), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 120. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. **1267**.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Cusano Nicola fu Nicola ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che la « Impresa Elettrica Cusano Nicola fu Nicola », con sede in Sassinoro (Benevento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

La « Impresa Elettrica Cusano Nicola fu Nicola », con sede in Sassinoro (Benevento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Impresa Elettrica Cusano Nicola fu Nicola », con sede in Sassinoro (Benevento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 121. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1268.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Azienda Elettrica per l'Irrigazione - Dott. Giacomo Girace ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Azienda Elettrica per l'Irrigazione - Dott. Giacomo Girace », con sede in Gragnano (Napoli), contrada S. Maria La Carità, via Scafati n. 35, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Azienda Elettrica per l'Irrigazione - Dott. Giacomo Girace », con sede in Gragnano (Napoli), contrada S. Maria La Carità, via Scafati n. 35, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa « Azienda Elettrica per l'Irrigazione - Dott. Giacomo Girace », con sede in Gragnano (Napoli), contrada S. Maria La Carità, via Scafati n. 35, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 122. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1269.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica « Ditta G. & R. Pallante » proprietario Cav. Vito Pallante ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che la « Impresa Elettrica " Ditta G. & R. Pallante ,, proprietario Cav. Vito Pallante », con sede in Lioni (Avellino), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

La « Impresa Elettrica " Ditta G. & R. Pallante ,, proprietario Cav. Vito Pallante », con sede in Lioni (Avellino), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Impresa Elettrica " Ditta G. & R. Pallante ,, proprietario Cav. Vito Pallante », con sede in Lioni (Avellino), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 123. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1270.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società Cooperativa a responsabilità limitata « L'Elettrica ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società Cooperativa a responsabilità limitata « L'Elettrica », con sede in Tresivio (Sondrio) via Roma n. 12, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società Cooperativa a responsabilità limitata « L'Elettrica », con sede in Tresivio (Sondrio) via Roma n. 12, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società Cooperativa a responsabilità limitata « L'Elettrica », con sede in Tresivio (Sondrio) via Roma n. 12, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1271.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Barbaresi Artabano & Figli ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Impresa Elettrica Barbaresi Artabano & Figli », con sede in Mergo (Ancona), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

La « Impresa Elettrica Barbaresi Artabano & Figli », con sede in Mergo (Ancona) è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti

dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Impresa Elettrica Barbaresi Artabano & Figli », con sede in Mergo (Ancona), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1272.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società in nome collettivo « Fratelli Meola azienda elettrica Greci ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società in nome collettivo « Fratelli Meola azienda elettrica Greci », con sede in Greci (Avellino), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società in nome collettivo « Fratelli Meola azienda elettrica Greci », con sede in Greci (Avellino), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società in nome collettivo « Fratelli Meola azienda elettrica Greci », con sede in Greci (Avellino), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio* 136. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1273.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta G. Meana & Figli ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Ditta G. Meana & Figli », con sede in Bresso (Milano), via Roma n. 21, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Ditta G. Meana & Figli », con sede in Bresso (Milano), via Roma n. 21, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Ditta G. Meana & Figli », con sede in Bresso (Milano), via Roma n. 21, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 137. — VILLA.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1274.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Radico & Finizio ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Ditta Radico & Finizio », con sede in Ortona (Chieti), corso Vittorio Emanuele II n. 80, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Ditta Radico & Finizio », con sede in Ortona (Chieti), corso Vittorio Emanuele II n. 80, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica

con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è *determinato e corrisposto* dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa « Ditta Radico & Finizio », con sede in Ortona (Chieti), corso Vittorio Emanuele II n. 80, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. **1275**.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Memmo Luigi & C. ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Ditta Memmo Luigi & C. », con sede in Mozzagrogna, frazione di Villa Romagnoli (Chieti), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Ditta Memmo Luigi & C. », con sede in Mozzagrogna, frazione di Villa Romagnoli (Chieti), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Ditta Memmo Luigi & C. », con sede in Mozzagrogna, frazione di Villa Romagnoli (Chieti), dei beni eventualmente non ritenuti secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1276.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Santillo & Pennisi ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Ditta Santillo & Pennisi », con sede in Pietrelcina (Benevento) rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Ditta Santillo & Pennisi », con sede in Pietrelcina (Benevento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa « Ditta Santillo & Pennisi », con sede in Pietrelcina (Benevento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1277.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Fratelli Miele fu Angelomaria ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Fratelli Miele fu Angelomaria », con sede in Andretta (Avellino), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Fratelli Miele fu Angelomaria », con sede in Andretta (Avellino), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa « Fratelli Miele fu Angelomaria », con sede in Andretta (Avellino), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1278.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Impresa Elettrica Di Crescenzo Francesco ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che la « Impresa Elettrica Di Crescenzo Francesco », con sede in Fara Filiorum Petri (Chieti), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

La « Impresa Elettrica Di Crescenzo Francesco », con sede in Fara *Filiorum* Petri (Chieti), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962. n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Impresa Elettrica Di Crescenzo Francesco », con sede in Fara Filiorum Petri (Chieti), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1279.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Elettrica Scampitella » (S.E.S.), società in nome collettivo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società Elettrica Scampitella » (S.E.S.), società in nome collettivo, con sede in Scampitella (Avellino), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società Elettrica Scampitella » (S.E.S.), società in nome collettivo, con sede in Scampitella (Avellino), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Società Elettrica Scampitella » (S.E.S.), società in nome collettivo, con sede in Scampitella (Avellino), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1280.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Distribuzione Centri Montani I.C.E.M. ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che la « Impresa Elettrica Distribuzione Centri Montani - I.C.E.M. », con sede in Milano, corso Monforte n. 15, rientra tra le imprese previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

« La « Impresa Elettrica Distribuzione Centri Montani - I.C.E.M. », con sede in Milano, corso Monforte n. 15, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Impresa Elettrica Distribuzione Centri Montani I.C.E.M. », con sede in Milano, corso Monforte n. 15, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1281.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Azienda Elettrica - Successori Desiati Luigi ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Azienda Elettrica - Successori Desiati Luigi », con sede in S. Giorgio Jonico (Taranto), rientra fra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Azienda Elettrica - Successori Desiati Luigi », con sede in S. Giorgio Jonico (Taranto), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa « Azienda Elettrica Successori Desiati Luigi », con sede in S. Giorgio Jonico (Taranto), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1282.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Ditta Bruzzi Leonardo - Concessionaria energia elettrica ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Ditta Bruzzi Leonardo - Concessionaria energia elettrica », con sede in Piano del Voglio, comune di S. Benedetto Val di Sambro (Bologna), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Ditta Bruzzi Leonardo - Concessionaria energia elettrica », con sede in Piano del Voglio, comune di S. Benedetto Val di Sambro (Bologna), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa « Ditta Bruzzi Leonardo - Concessionaria energia elettrica », con sede in Piano del Voglio, comune di S. Benedetto Val di Sambro (Bologna), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 94. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1283.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Elettrica Busso ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Società Elettrica Busso », con sede in Busso (Campobasso), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Società Elettrica Busso », con sede in Busso (Campobasso), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa « Società Elettrica Busso », con sede in Busso (Campobasso), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. **1284.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Distribuzioni Energia Elettrica - I.D.E.E. ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che la « Impresa Distribuzioni Energia Elettrica I.D.E.E. », con sede in Valmozzola Stazione (Parma), rientra tra le imprese previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

La « Impresa Distribuzioni Energia Elettrica - I.D.E.E. », con sede in Valmozzola Stazione (Parma), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Impresa Distribuzioni Energia Elettrica I.D.E.E. », con sede in Valmozzola Stazione (Parma), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 96. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. **1285.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Cooperativa Luce Elettrica Andornese Società a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Cooperativa Luce Elettrica Andornese Società a responsabilità limitata, con sede in Andorno Micca (Vercelli), via Galliari n. 96, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Cooperativa Luce Elettrica Andornese Società a responsabilità limitata, con sede in Andorno Micca (Vercelli), via Galliari n. 96, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Cooperativa Luce Elettrica Andornese Società a responsabilità limitata, con sede in Andorno Micca (Vercelli), via Galliari n. 96, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 agosto 1963, n. 1286.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Industriale Di Perna Lillo e Petraglia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che la « Impresa Elettrica Industriale Di Perna Lillo e Petraglia », con sede in Piaggine (Salerno), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'« Impresa Elettrica Industriale Di Perna Lillo e Petraglia », con sede in Piaggine (Salerno), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Impresa Elettrica Industriale Di Perna Lillo e Petraglia », con sede in Piaggine (Salerno), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1287.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Floreani & Maestra ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Floreani & Maestra », con sede in Cassacco (Udine), via Roma, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Floreani & Maestra », con sede in Cassacco (Udine), via Roma, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa « Floreani & Maestra », con sede in Cassacco (Udine), via Roma, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1288.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Anonima Lucana di industrie elettriche », società per azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società Anonima Lucana di industrie elettriche », società per azioni, con sede in Vallo Lucania (Salerno), piazza V. Emanuele n. 68, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società Anonima Lucana di industrie elettriche », società per azioni, con sede in Vallo Lucania (Salerno), piazza V. Emanuele n. 68, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Società Anonima Lucana di industrie elettriche », società per azioni, con sede in Vallo Lucania (Salerno), piazza V. Emanuele n. 68, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 100. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1289.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Ditta Fratelli Smigliani ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto, l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Ditta Fratelli Smigliani », con sede in Poggiofiorito (Chieti), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Ditta Fratelli Smigliani », con sede in Poggiofiorito (Chieti), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa « Ditta Fratelli Smigliani », con sede in Poggiofiorito (Chieti), dei beni eventualmente ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nello art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. **1290**.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Eredi Colombo Tacchella ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto, l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Eredi Colombo Tacchella », con sede in Cantalupo Ligure (Alessandria), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Eredi Colombo Tacchella », con sede in Cantalupo Ligure (Alessandria), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa « Eredi Colombo Tacchella », con sede in Cantalupo Ligure (Alessandria), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ROSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. **1291**.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Dott. Antonio Scuderi ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto, l'art 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Dott. Antonio Scuderi », con sede in Fiumefreddo di Sicilia (Catania), via Cesare Battisti n. 48, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministrr;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Dott. Antonio Scuderi », con sede in Fiumefreddo di Sicilia (Catania), via Cesare Battisti n. 48, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa « Dott. Antonio Scuderi », con sede in Fiumefreddo di Sicilia (Catania), via Cesare Battisti n. 48, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1292.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Vacchino Giuseppe ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto, l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Vacchino Giuseppe », con sede in Magliano Alpi (Cuneo), via Langhe n. 2, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Vacchino Giuseppe », con sede in Magliano Alpi (Cuneo), via Langhe n. 2, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa « Vacchino Giuseppe », con sede in Magliano Alpi (Cuneo), via Langhe n. 2, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 124. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1293.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Scioletti & De Palma ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto, l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Ditta Scioletti & De Palma », con sede in Canosa Sannita (Chieti), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Ditta Scioletti & De Palma », con sede in Canosa Sannita (Chieti), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Ditta Scioletti & De Palma », con sede in Canosa Sannita (Chieti), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 125. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1294.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Fratelli Camiolo fu Ignazio, Industrie Elettriche ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto, l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Ditta Fratelli Camiolo fu Ignazio, Industrie Elettriche », con sede in Valguarnera (Enna), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Ditta Fratelli Camiolo fu Ignazio, Industrie Elettriche », con sede in Valguarnera (Enna), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa « Ditta Fratelli Camiolo fu Ignazio, Industrie Elettriche », con sede in Valguarnera (Enna), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4

della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 126. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. **1295**.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Ing. Feder.co Ambrosini fu Giuseppe ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto, l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che la « Impresa Elettrica Ing. Federico Ambrosini fu Giuseppe », con sede in Venticano (Avellino), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, numero 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

La « Impresa Elettrica Ing. Federico Ambrosini fu Giuseppe », con sede in Venticano (Avellino), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Impresa Elettrica Ing. Federico Ambrosini fu Giuseppe », con sede in Venticano (Avellino), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 127. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. **1296**.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Elettrica Industriale Barbato D'Andrea & C. ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto, l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Società Elettrica Industriale Barbato D'Andrea & C. », con sede in Valle dell'Angelo (Salerno), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Società Elettrica Industriale Barbato D'Andrea & C., con sede in Valle dell'Angelo (Salerno), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Società Elettrica Industriale Barbato D'Andrea & C. », con sede in Valle dell'Angelo (Salerno), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 128. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1297.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società La Luce ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto, l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Società La Luce », con sede in Trebisacce (Cosenza), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Società La Luce », con sede in Trebisacce (Cosenza) è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa « Società La Luce », con sede in Trebisacce (Cosenza), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 129. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. **1298.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Azienda Elettrica Di Tullio Antonio ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto, l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Azienda Elettrica Di Tullio Antonio », con sede in S. Stefano (Campobasso), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Azienda Elettrica Di Tullio Antonio », con sede in S. Stefano (Campobasso), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Azienda Elettrica Di Tullio Antonio », con sede in S. Stefano (Campobasso), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 130. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. **1299.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta F.lli Costabile - Distributrice di Energia Elettrica ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Ditta F.lli Costabile - Distributrice di Energia Elettrica », con sede in Belsito (Cosenza), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Ditta F.lli Costabile - Distributrice di Energia Elettrica », con sede in Belsito (Cosenza), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Ditta F.lli Costabile - Distributrice di Energia Elettrica », con sede in Belsito (Cosenza), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 131. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 agosto 1963, n. 1300.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Consoli & Saggese ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che la « Impresa Elettrica Consoli & Saggese », con sede in Sacco (Salerno), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

La « Impresa Elettrica Consoli & Saggese », con sede in Sacco (Salerno), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla rstituzione alla « Impresa Elettrica Consoli & Saggese », con sede in Sacco (Salerno), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 132. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1301.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Fratelli Mascia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Ditta Fratelli Mascia », con sede in Morcone (Benevento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Ditta Fratelli Mascia », con sede in Morcone (Benevento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Ditta Fratelli Mascia », con sede in Morcone (Benevento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 133. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1963, n. 1302.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Idroelettrica del Taloro - Società per Azioni ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società Idroelettrica del Taloro - Società per Azioni », con

sede in Cagliari, piazza Deffenu n. 2, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società Idroelettrica del Taloro - Società per Azioni », con sede in Cagliari, piazza Deffenu n. 2, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa « Società Idroelettrica del Taloro - Società per Azioni », con sede in Cagliari, piazza Deffenu n. 2, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 134. — VILLA

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

(2151167) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.